



# COMUNE DI TORREGROTTA

Provincia di Messina

## AVVISO PUBBLICO

### **CENSIMENTO DELLA PRESENZA DI AMIANTO**

L.R. 29 Aprile 2014, n.10

Norme per la tutela della Salute e del Territorio dai rischi derivanti dall'amianto

L'Amministrazione Comunale rende noto che in esecuzione della L.R. 29 Aprile 2014, n.10 "Norme per la tutela della Salute e del Territorio dai rischi derivanti dall'amianto", pubblicata sulla GURS n. 19 del 9 maggio 2014 e della Circolare della Presidenza della Regione Siciliana del 22/07/2015 - Linee guida per la redazione del Piano Comunale Amianto - in GURS n. 32 parte 1^ del 07/08/2015, per quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 10/2014 è **FATTO OBBLIGO A TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI** proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto di darne comunicazione all'ARPA territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.

Pertanto ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della suddetta legge regionale n. 10/2014, per agevolare il censimento regionale dell'amianto presente nel territorio comunale è stato predisposto un apposito modulo di auto notifica, da inviare entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale del presente avviso, **alla sede dell'ARPA Sicilia S.T. di Messina, Via La Farina is. 105 – 98100 – fax 090 3653441 pec: [arpamessina@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpamessina@pec.arpa.sicilia.it)** e, per conoscenza, al Comune di Torregrotta - Servizio di Polizia Municipale, secondo le modalità indicate nel modulo.

**Il modulo è disponibile sul sito istituzionale del comune [www.torregrotta.gov.it](http://www.torregrotta.gov.it) o può essere ritirato presso la Segreteria del Comune.**

Il censimento è propedeutico alla redazione del Piano Comunale Amianto.

**Si avvertono i cittadini che l'eventuale inosservanza degli obblighi di informazione – auto notifica, determina ai sensi dell'art. 5 comma 6 della Legge Regionale n. 10/2014 del 29/06/2014, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 comma 4, L. 257/1992 che vanno da un minimo di € 2.582,20 ad un massimo di € 5.164,57.**

L'Assessore al Territorio  
(Giovanni Polito)

Il Sindaco  
(Dott. Antonino Caselli)